Nella causa 46/82,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal sig. M. Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia di Bonn, e dall'avv. J. Sedemund di Colonia, in qualità di mandatari ad litem, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la cancelleria dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile-Reuter,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. J. Sack, membro del suo ufficio legale, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. O. Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 1981, n. 81/1034/CEE (GU L 375, pag. 7), relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui la Commissione non ha addossato al FEAOG la somma di DM 16 978 093,28 per il pagamento di importi compensativi monetari per consegne nazionali di grano e di farina di grano quale aiuto alimentare, nonché la somma di DM 945,51 per il versamento di aiuti all'immagazzinamento privato di vino da tavola,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Con la decisione 16 novembre 1981 di cui è causa, notificata alla rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee il 3 dicembre 1981, la Commissione rifiutava il finanziamento comunitario per un importo complessivo di DM 32 894 745,37.

Tale rifiuto era motivato, nella decisione stessa che si riferiva esclusivamente agli artt. 2 e 3 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 (GU L 94, pag. 13), con la constatazione generale che le restituzioni non riconosciute non erano state concesse secondo le disposizioni comunitarie in materia.

Dopo che era stato sospeso il procedimento dinanzi alla Corte, le parti si sono parzialmente accordate ed hanno convenuto una notevole riduzione dell'importo della somma controversa che ammonta ora a DM 5 407 890,68, anziché DM 16 978 093,28 di cui al ricorso. Per quanto riguarda la somma di DM 945,51 relativa all'aiuto all'immagazzinamento del vino, la controversia è diventata priva d'oggetto, in quanto le parti hanno raggiunto un accordo su questo punto.

Quindi, secondo le dichiarazioni concordanti delle parti, la causa, allo stadio attuale, riguarda esclusivamente gli importi compensativi monetari pagati nell'esercizio 1975 per forniture nazionali di grano e di farina di grano effettuate per aiuto alimentare fra il 1° luglio 1972 ed il 18 marzo 1975, prelevandole da scorte pubbliche d'intervento.

Per dette forniture, l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (organismo d'importazione e d'immagazzinamento dei cereali e delle piante da foraggio, in prosieguo l'ente di intervento tedesco) aveva depositato, nei termini stabiliti, presso l'Hauptzollamt di Amburgo-Jonas (ufficio principale delle dogane, in prosieguo l'Hauptzollamt), competente per il versamento delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari, le pratiche di pagamento che non contenevano però domande espresse di importi compensativi monetari.

L'Hauptzollamt decideva, in un primo tempo, solo sulle restituzioni all'esportazione e, nella maggior parte dei casi, rifiutava il pagamento delle stesse perché fra il novembre del 1973 ed il marzo del 1975, non vi erano restituzioni.

Nell'estate del 1975, l'ente di intervento tedesco sollecitava quindi il pagamento a posteriori degli importi compensativi monetari mediante domande redatte tutte in carta libera e costituite tutte da una sola frase che si riferiva, in parte, esplicitamente alle pratiche di pagamento originali.

In seguito a tali domande, l'Hauptzollamt decideva di pagare gli importi com-

pensativi monetari e versava complessivamente, durante l'esercizio 1975, la somma di DM 18 230 594 in forza delle norme comunitarie in materia, ed in particolare, del regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU L 146, pag. 1). Per la parte di domande dell'ente d'intervento tedesco relative al pagamento degli importi compensativi monetari ricevute dall'Hauptzollamt entro il termine di sei mesi stabilito dall'art. 14 del suddetto regolamento n. 1463/73, la Commissione ha posto i pagamenti a carico del FEAOG.

Esclusi questi casi, il cui importo complessivo ammontava a DM 1 252 500,72, la Commissione rifiutava il finanziamento comunitario degli importi compensativi pagati a posteriori, assumendo che non era stata presentata nei termini stabiliti dal diritto comunitario la domanda formale prevista dal diritto tedesco in materia di versamento degli importi compensativi monetari. Vi sarebbe pertanto, sotto questo profilo, violazione dell'art. 14 del regolamento n. 1463/73, il quale dispone:

«La pratica relativa al pagamento dell'importo compensativo monetario deve essere depositata, salvo caso di forza maggiore, entro i sei mesi successivi alla data di espletamento delle formalità doganali, pena la decadenza»

Le domande di importi compensativi monetari vanno depositate a norma dell'art. 13 del suddetto regolamento, il quale stabilisce che

«L'importo compensativo monetario da accordare viene pagato soltanto dietro domanda scritta dell'interessato. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un modulo speciale».

Le circa 200 pratiche di pagamento che l'organismo d'intervento tedesco ha presentato all'Hauptzollamt fra il luglio del 1972 ed il marzo del 1975 sono state proposte sotto forma di moduli chiamati «esemplari di controllo n. 5 (T5)» previsti per la procedura di transito comunitario, il cui fac-simile è allegato al regolamento della Commissione 19 novembre 1969, n. 2315, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (GU L 295, pag. 14). L'art. 1 di tale regolamento è del seguente tenore:

«Quando l'applicazione di una misura comunitaria relativa all'importazione o all'esportazione delle merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o stabilita dalla disposizione predetta, la prova è costituita dalla presentazione di un esemplare speciale del documento di transito comunitario che porta il numero 5 e che qui di seguito è denominato "esemplare di controllo"».

Per quanto riguarda gli importi compensativi monetari, le pratiche di pagamento depositate avevano forme diverse:

— in taluni casi, gli esemplari di controllo n. 5 riportavano l'intestazione dattiloscritta «Ausgleichsbetrag Währung» (importo compensativo monetario);

— in parecchi casi, l'esemplare di controllo riportava, alla voce 106, le disposizioni dei pareri — da applicare

alla singola fattispecie — del ministero federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste, che stabilivano le norme nazionali d'attuazione relative alla concessione degli importi compensativi monetari;

— circa un terzo degli esemplari di controllo n. 5 non conteneva alcuna indicazione esplicita in merito agli importi compensativi monetari.

Dopo la proposizione del ricorso nella presente causa, la Commissione accettava di mettere a carico del FEAOG il pagamento degli importi compensativi monetari versati dall'Hauptzollamt quando, benché mancasse la domanda formale di pagamento, negli esemplari di controllo si era fatto riferimento agli importi compensativi o erano indicate alla voce 106 le disposizioni dei pareri da applicare a ciascuna delle suddette fattispecie. Questi casi coprivano l'importo complessivo di DM 11 570 202,60, e la somma controversa si riduce pertanto adesso a DM 5 407 890,68.

La fase scritta del presente procedimento si è svolta ritualmente, salva la summenzionata sospensione che ha consentito alle parti di trovare una soluzione bonaria a parte della controversia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia posto vari quesiti al Governo della Republicca federale di Germania e alla Commissione.

II — Le conclusioni delle parti

Il *Governo della Repubblica federale di Germania,* tenuto conto delle precisazioni fornite dopo la proposizione del ricorso, conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione 16 novembre 1981, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, nella parte in cui non ha addossato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia la somma di DM 5 407 890,68 per il versamento di importi compensativi monetari in occasione di forniture d'aiuti alimentari tedeschi in grano ed in farina di grano;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso, nella parte in cui la controversia non è stata definita;

— condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il *Governo della Repubblica federale di Germania* insiste nel sostenere che la consegna degli esemplari di controllo, interamente compilati, può essere considerata come una domanda implicita di versamento degli importi compensativi monetari. Esso si basa in proposito su vari elementi ed in particolare sulle seguenti affermazioni:

— gli esemplari di controllo consegnati dimostravano già per il modo in cui erano compilati che si trattava dell'esportazione di merci che davano diritto alla restituzione;

— nei casi oggetto della presente causa sussistevano tutti i presupposti richiesti per il versamento degli importi compensativi monetari;

— il deposito delle domande di restituzione all'esportazione, accompagnate da un esemplare di controllo interamente compilato, aveva senso per il periodo intercorrente fra il novembre del 1973 ed il marzo del 1975 solo se detto atto veniva inteso come manifestazione della volontà di beneficiare di *tutte* le possibili restituzioni, poiché l'ente d'intervento tedesco, quale autore della domanda, sapeva anch'esso che le restituzioni all'esportazione non entravano in gioco in quel periodo;

— sarebbe un semplice formalismo pretendere una domanda formale di pagamento quando risulta dai documenti prodotti — ed in particolare dal fatto che sono compilate voci che non avrebbero alcun motivo di esserlo senza detto pagamento — che si tratta di merci che danno diritto al pagamento e quando figurano tutte le indicazioni necessarie a controllare ed a calcolare gli importi da pagare;

— la Commissione stessa ha riconosciuto senza difficoltà — e ciò sottolinea ancora di più il suo formalismo — che erano a carico del FEAOG i versamenti di importi compensativi monetari per i quali l'ente d'intervento tedesco, oltre a consegnare gli esemplari di controllo interamente compilati, si era limitato a chiedere senza formalità il versamento degli importi compensativi monetari.

Le sentenze 6 giugno 1972 (94/71, Schlüter e Maack, Racc. 1972, pag. 307) e 22 gennaio 1975 (55/74, Unkel, Racc. 1975, pag. 9) riguardavano entrambe casi nei quali l'autorità competente aveva rifiutato di pagare le restituzioni all'esportazione, assumendo che non era stata presentata nei termini stabiliti la domanda formale di versamento prevista dal diritto tedesco. Nei due casi la Corte ha dichiarato che la consegna di tutti i documenti, come elementi di prova che attestano che la merce può essere oggetto di restituzione, costituisce obiettivamente una richiesta sufficiente di versamento. Le considerazioni su cui sono basate queste sentenze possono essere applicate direttamente nel presente procedimento. Ciò si desume dalla struttura identica delle procedure di pagamento, nonché dal fatto che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1463/73, dispone espressamente che negli scambi con i paesi terzi vanno eventualmente applicate le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione. Le due suddette sentenze chiariscono che il fatto di compilare le voci dell'esemplare di controllo costituisce una dimostrazione sufficiente della volontà di beneficiare della restituzione. D'altra parte, secondo il punto 11 della motivazione delle surricordata sentenza Schlüter, gli Stati membri benché possano — per motivi inerenti all'organizzazione dei loro uffici — imporre agli esportatori l'obbligo di presentare pure una domanda da stendersi nelle forme stabilite dal diritto nazionale, non possono tuttavia punire con la perdita del diritto alla restituzione l'inosservanza dell'obbligo stesso.

Inoltre, l'interpretazione di una dichiarazione di volontà non può dipendere dal modo soggettivo in cui il destinatario della dichiarazione la intende. Tale

principio viene altresì confermato nelle due suddette cause nelle quali anche l'Hauptzollamt non aveva voluto ritenere che le attestazioni di uscita o gli esemplari di controllo degli esportatori costituivano domande di restituzione all'esportazione e nelle quali la Corte ha però dichiarato che detti documenti potevano equivalere a tali domande.

Non è rilevante il fatto che l'ente d'intervento tedesco non abbia proposto l'azione giurisdizionale contro le decisioni di cui trattasi. Il mancato ricorso contro le decisioni adottate per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione non influisce affatto sull'interpretazione dei documenti che accompagnano la domanda. Anzitutto, il semplice fatto che non sia stata fatta opposizione contro la parziale mancanza di decisione sulla domanda non può più annullare l'obiettivo valore dichiarativo, da stabilire mediante interpretazione, dei documenti che accompagnano la domanda. Ma, soprattutto, le norme che disciplinano le procedure amministrative tedesche non consentono di impugnare decisioni positive relative alle restituzioni all'esportazione. Non si può considerare implicitamente rigettata la parte della domanda che non ha costituito oggetto di una decisione concreta. Anzi, la domanda rimane pendente dinanzi all'autorità amministrativa finché questa non adotta una decisione esplicita, positiva o negativa. Se ne desume che la decisione positiva (parziale) inizialmente adottata non può essere impugnata.

In base ai suddetti argomenti ed alla giurisprudenza della Corte, la consegna degli esemplari debitamente compilati va considerata una domanda implicita di rimborso degli importi compensativi monetari, ripetibile anche nei casi in cui la Commissione non l'ha già concesso, nei casi cioè nei quali gli esemplari non facevano alcun riferimento diretto o indiretto agli importi compensativi monetari.

Qualora la Corte interpreti restrittivamente i requisiti formali stabiliti dal diritto comunitario per la domanda di pagamento, va comunque esaminata alla luce del principio di proporzionalità, riconoscuito anche dal diritto comunitario, la questione dell'imputazione in bilancio.

A tale proposito si tratta, nella presente causa, di un vizio di forma rilevato dalla Commissione in base ad un controllo avvenuto tre anni dopo, in occasione della liquidazione dei conti, e che non intacca affatto il fondamento sostanziale della domanda. In un caso del genere non è compatibile col principio di proporzionalità che un'interpretazione particolarmente rigorosa di una semplice disposizione formale e procedurale porti, osservati tutti i requisiti sostanziali, ad addossare ad un Stato membro rilevanti oneri economici spettanti al FEAOG in forza di norme sostanziali di diritto comunitario. È significativa in proposito la sentenza della Corte 21 giugno 1979 (240/78, Produktschap voor Vee en Vlees, Racc. 1979, pag. 2137).

Contrariamente a quanto avveniva nella suddetta causa 240/78, non si tratta, nella presente fattispecie, dell'inosservanza di un requisito formale, bensì della questione se si possa accertare in sede d'interpretazione la violazione di un re-

quisito di forma stabilito dal diritto comunitario. Inoltre, qualora siano possibili varie interpretazioni di una certa disposizione, il principio di proporzionalità impone, nell'interpretazione del diritto comunitario, di scegliere quella più conforme al principio di proporzionalità.

Va infine osservato il principio della parità di trattamento. La Commissione ha concesso a tutti gli altri Stati membri importi compensativi monetari per il finanziamento comunitario delle consegne d'aiuti alimentari. Se per tutti gli altri Stati membri non sono state richieste — com'è invece avvenuto per la Repubblica federale di Germania secondo il diritto nazionale — domande formali di pagamento, vi è discriminazione nei confronti degli esportatori per il mancato riconoscimento delle domande tedesche che hanno effettivamente ottenuto il versamento. Un risultato del genere è incompatibile col diritto comunitario quale lo intende la Corte nel settore delle restituzioni (v. la summenzionata sentenza 94/71).

La *Commissione* ammette che il deposito del documento «T5» costituisce una domanda scritta di restituzione all'esportazione ai sensi del diritto comunitario se dalle indicazioni contenute nel documento stesso si desume che il prodotto di cui trattasi dà diritto al pagamento della restituzione. Nulla osta all'applicazione agli importi compensativi monetari del principio riconosciuto dalla Corte.

Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che l'uso di appositi moduli è espressamente consentito dall'art. 13, 2ª frase, del regolamento n. 1463/73, dimostra che detto uso non rientra esclusivamente nella discrezionalità degli Stati membri per definire la procedura, qualora il diritto comunitario non l'abbia già fatto.

Nella decisione non è però stato determinante questo aspetto del problema. Il punto essenziale resta che l'ente d'intervento tedesco ha non solo omesso di manifestare la volontà di presentare una domanda di pagamento degli importi compensativi monetari, ma ha, viceversa, manifestato la volontà di *non* presentare tale domanda. Sarebbe disprezzare il principio secondo cui gli importi compensativi monetari non vengono versati d'ufficio, ma solo a domanda, concedere tali importi anche qualora l'interessato non ha manifestato la volontà di richiederli. In un caso del genere, verrebbe completamente svuotato di significato l'obbligo di presentare la domanda e si troverebbe avallato il principio del pagamento d'ufficio. Un successivo cambiamento nella volontà di presentare la domanda può avere senso solo se si concretizza nella presentazione della domanda nel termine stabilito.

Il fatto che in due gruppi di casi su tre i documenti «T5» parlano di importi compensativi monetari in una forma o nell'altra si spiega esclusivamente con la partecipazione di imprese private alla realizzazione delle esportazioni. Dette imprese hanno compilato i documenti necessari nello stesso modo di quelli che riguardano le esportazioni commerciali. Le autorità tedesche non avrebbero probabilmente fatto comparire in quei documenti riferimenti del genere. Il fatto che le autorità tedesche hanno tardato a far valere tali riferimenti dimostra altresì che esse non si aspettavano che risultassero e l'hanno constatato all'ultimo momento.

Per detti casi viene ammesso il pagamento dell'importo compensativo monetario in quanto il rappresentato (l'organi-

smo d'intervento) beneficia del fatto che i rappresentanti da esso designati (le imprese private) hanno fatto a suo nome più di quanto avrebbe fatto esso stesso, hanno presentato cioè in tempo debito domande di pagamento di importi compensativi monetari.

Le autorità federali hanno anzitutto ritenuto che non sussistesse il diritto alla concessione degli importi compensativi monetari. Tale presunzione si desume sia dal fatto che l'ente d'intervento tedesco non ha presentato domande in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, che dal fatto che tale domanda è stata presentata tardivamente, e ciò presuppone che non fosse stata preceduta, nei termini stabiliti, da altre domande. Tale presunzione è altresì confermata dal fatto che il mancato pagamento degli importi compensativi monetari era stato, in un primo tempo, accettato senza contestazioni.

L'inerzia della quale ha fatto prova l'ente d'intervento tedesco a proposito delle domande di pagamento degli importi compensativi monetari diventa del tutto evidente quando si considera che in taluni casi l'Hauptzollamt ha prima applicato alla restituzione all'esportazione il coefficiente monetario, per poi annullarlo senza che le conseguenti rettifiche abbiano comportato proteste da parte dell'organismo d'intervento. Infine, lo stesso Hauptzollamt ha espressamente affermato, nelle decisioni relative alla concessione degli importi compensativi monetari, che le domande erano state presentate tardivamente dall'ente d'intervento.

Solo nel momento in cui il regolamento n. 456/75 ha escluso, con l'aggiunta del nuovo art. 16 bis nel regolamento n. 1463/73, l'applicazione degli importi compensativi monetari (riscossione e concessione) negli scambi all'interno della Comunità, nonché in caso d'esportazione in paesi terzi quando i prodotti prelevati dalle scorte d'intervento venivano consegnati nell'ambito di operazioni nazionali di aiuti alimentari, le autorità tedesche si sono accorte che evidentemente, prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, esisteva la possibilità di concedere gli importi compensativi monetari anche per le esportazioni di prodotti agricoli effettuate nell'ambito delle consegne nazionali per l'aiuto alimentare.

Se si ritiene legittimo l'obbligo di presentare la domanda scritta entro un determinato termine e se, in particolare, lo si considera proporzionato al fine perseguito, è significativo il fatto di presentare la domanda. La mancanza di volontà di presentare la domanda implica allora il rifiuto di concedere gli importi compensativi monetari.

Peraltro non ci si è basati su un'interpretazione troppo rigorosa o troppo formale, e non è quindi stato violato il principio di proporzionalità.

La questione di diritto sollevata in questo contesto si riassume nella questione se si possa considerare la consegna del «T5» come una domanda, anche quando si può dare per certo che l'interessato non aveva intenzione di presentare una domanda di pagamento di importi compensativi monetari.

Inoltre, va disatteso l'argomento del Governo federale secondo cui sarebbe stato inutile restituire gli esemplari di controllo debitamente compilati se non si fosse

aspirato ad ottenere gli importi compensativi monetari per il periodo in cui non esisteva il diritto alla concessione delle restituzioni all'esportazione. Su questo punto potevano esservi altri motivi per un comportamento del genere, per esempio, il deposito di documenti a fini statistici. Il deposito di documenti come il «T5» può anche servire a ovviare a qualsiasi evenienza.

Infine, negli altri Stati membri nei quali poteva sorgere la questione dell'accettazione della domanda di pagamento degli importi compensativi monetari sono stati applicati i medesimi principi che nella presente fattispecie.

Nella replica, il *Governo federale* esclude l'interpretazione della Commissione secondo cui sarebbe decisivo, per l'accettazione di una domanda di pagamento di importi compensativi monetari, che l'ente d'intervento manifesti una volontà soggettiva. Anzi, secondo la summenzionata giurisprudenza della Corte, non è necessario che i documenti dimostrino la volontà soggettiva del richiedente di sollecitare il pagamento di importi compensativi monetari: il solo punto determinante è invece la dichiarazione oggettiva contenuta nei documenti depositati.

Di conseguenza, sono inconsistenti le affermazioni della Commissione secondo cui l'ente d'intervento tedesco non ha ritenuto d'aver diritto al pagamento degli importi compensativi monetari.

Nella controreplica, la *Commissione* riassume la sua tesi secondo cui la giurisprudenza della Corte relativa a fattispecie analoghe non può essere intesa nel senso che la presentazione di esemplari di controllo costituisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una domanda di pagamento di importi compensativi monetari, ma che invece tali importi non vanno pagati qualora tutto indichi che l'esportatore di cui è causa non ha inteso reclamare il pagamento.

Va inoltre disatteso l'argomento del Governo federale secondo cui è contrario al principio di proporzionalità rifiutare il rimborso degli importi compensativi monetari pagati dall'Hauptzollamt. Il Governo federale sostiene questa tesi a causa delle notevoli somme sulle quali verte la causa. Tuttavia — ed il Governo federale non lo contesta come principio ispiratore — poiché la concessione di importi compensativi monetari può, secondo il diritto comunitario, venire subordinata alla presentazione di un'apposita domanda nel termine stabilito, la rilevanza delle somme di cui è causa non può portare, da sola, all'annullamento della disposizione da applicare.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 17 maggio 1983, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dall'avv. J. Sedemund, e la Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 ottobre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 1982, la Repubblica federale di Germania ha proposto, a norma dell'art. 173, 1° comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 1981, n. 1034, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 375, pag. 7), nella parte in cui la Commissione non ha addossato al FEAOG la somma di DM 16 978 093,28, pari a quanto versato per importi compensativi monetari a fronte di consegne nazionali di grano e di farina di grano, quale aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, nonché la somma di DM 945,51 relativa al versamento di aiuti all'immagazzinamento privato di vino da tavola. In seguito a negoziati fra le parti durante il procedimento scritto, la Commissione ha ammesso che erano a carico del FEAOG l'importo relativo all'immagazzinamento del vino ed una parte, pari a DM 11 570 202,60, della somma richiesta per gli importi compensativi monetari, cosicché la controversia fra le parti verte ora solo sulla somma di DM 5 407 890,68.

2 Gli importi compensativi monetari di cui è causa sono stati concessi dall'ufficio federale competente, cioè dall'Hauptzollamt di Amburgo-Jonas (in prosieguo: «l'Hauptzollamt») all'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (in prosieguo: «l'ente d'intervento tedesco»), in seguito a domande da essa presentate nell'agosto del 1975 sotto forma di solleciti. Le domande riguardavano esportazioni effettuate fra il 1° luglio 1972 ed il 18 marzo 1975.

3 In occasione di tali esportazioni, l'ente d'intervento tedesco aveva depositato le pratiche di pagamento presso l'Hauptzollamt nel termine di sei mesi di cui all'art. 14 del regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU L 146, pag. 1). Le pratiche contenevano i documenti detti «esemplari di controllo n. 5», documenti richiesti quando l'applicazione di un provvedimento comunitario in materia di esportazione di merci è subordinata alla prova che le merci che ne costituiscono l'oggetto hanno avuto l'uso o la destinazione previsti o prescritti dallo stesso. Le pratiche contenevano inoltre le domande

di restituzione all'esportazione, ma nessuna domanda espressa di importi compensativi monetari.

4 Dopo il ricevimento delle pratiche, l'Hauptzollamt concedeva le restituzioni all'esportazione per le esportazioni effettuate prima del mese di novembre del 1973, ma le rifiutava per il periodo successivo in quanto la normativa comunitaria non prevedeva restituzioni per le esportazioni effettuate dopo il novembre del 1973. Prima di aver ricevuto i solleciti nel mese di agosto del 1975, l'Hauptzollamt non aveva adottato alcuna decisione in merito alla concessione degli importi compensativi monetari.

5 La Commissione sostiene che la mancanza di domanda e di decisione si spiega con l'ignoranza da parte sia dell'Hauptzollamt che dell'ente d'intervento tedesco del fatto che le esportazioni effettuate davano diritto a importi compensativi monetari. Solo dopo la pubblicazione del regolamento della Commissione 26 febbraio 1975, n. 456 (GU L 51, pag. 5), che ha abolito, per il futuro, il diritto agli importi compensativi monetari per le operazioni d'aiuto alimentare, l'ente d'intervento tedesco e l'Hauptzollamt si sarebbero accorti che esisteva tale diritto per le operazioni già effettuate.

6 Tuttavia, per le esportazioni avvenute oltre sei mesi prima dei solleciti presentati dall'ente di intervento, la Commissione ha ritenuto, all'atto della liquidazione dei conti, che la concessione, a posteriori, di detti importi era stata contraria al suddetto regolamento n. 1463/73, perché l'art. 13 dello stesso prevede che sia presentata la domanda scritta dell'interessato e perché, secondo la Commissione, la domanda deve essere depositata nello stesso termine di sei mesi stabilito dall'art. 14 per il deposito della pratica di pagamento. La Commissione ha pertanto deciso di non accollare tali importi al FEAOG.

7 Dinanzi alla Corte il Governo tedesco si è in particolare richiamato alla sentenza 22 gennaio 1975 (Robert Unkel, 55/74, Racc. 1975, pag. 9) nella quale la Corte ha dichiarato che la consegna all'ufficio competente per il versamento delle restituzioni dell'esemplare di controllo equivale ad una domanda di restituzione, se le indicazioni ivi contenute consentono di stabilire con certezza che le merci esportate possono fruire della restituzione. Il Governo

federale sostiene che tale giurisprudenza può essere trasposta nel settore degli importi compensativi monetari poiché l'art. 6 del suddetto regolamento n. 1463/73 prevede che, negli scambi con i paesi terzi, le disposizioni in materia di concessione delle restituzioni all'esportazione si possono applicare a detti importi. Tale Governo assume inoltre che gli esemplari di controllo allegati alle pratiche di pagamento depositati dall'ente di intervento tedesco contenevano tutte le indicazioni necessarie per la concessione degli importi compensativi monetari.

8 La Commissione non contesta l'ultimo assunto ed ammette che la suddetta giurisprudenza può essere applicata anche agli importi compensativi monetari. Per questo la Commissione avrebbe accettato, in seguito ai negoziati durante il procedimento scritto, di accollare al FEAOG gli importi compensativi monetari versati dall'Hauptzollamt in tutti i casi in cui l'esemplare di controllo conteneva un qualsiasi cenno di detti importi o della normativa che li disciplina.

9 Per i casi residui la Commissione ribadisce invece che è impossibile presumere l'esistenza di una domanda in quanto manca una qualsiasi indicazione della volontà in tal senso. In detti casi sarebbe persino evidente che l'ente d'intervento tedesco non ha inteso presentare domande.

10 In proposito va anzitutto sottolineato che sebbene le esigenze inerenti al buon funzionamento del complesso congegno degli importi compensativi monetari giustifichino il requisito, di cui all'art. 13 del suddetto regolamento n. 1463/73, della domanda scritta dell'interessato, occorre evitare — e la Corte lo ha dichiarato per quanto riguarda le restituzioni nelle sentenze 6 giugno 1972 (Schlüter, 94/71, Racc. 1972, pag. 307) e 22 gennaio 1975 (Unkel, già menzionata) — un formalismo che andrebbe al di là di quanto necessario per l'efficace controllo delle operazioni.

11 In secondo luogo va ricordato che, per la maggior parte del periodo di cui è causa, l'esportazione di merci come quelle di specie non poteva determinare restituzioni all'esportazione. Pertanto il deposito della pratica di pagamento presso l'autorità competente per la concessione di restituzioni e di importi compensativi monetari risulta effettuata a titolo cautelativo ad ogni buon

fine. Stando così le cose, non sarebbe esatto interpretare la mancanza di una domanda espressa come rinuncia agli importi ai quali l'operatore aveva diritto in base alle informazioni contenute nella pratica di pagamento.

12 Poiché è pacifico fra le parti che gli esemplari di controllo allegati alle pratiche di pagamento depositate dall'ente d'intervento tedesco contenevano indicazioni che permettevano di riconoscere che si trattava di merci che beneficiavano di importi compensativi monetari, la consegna all'Hauptzollamt di tali esemplari di controllo va considerata equivalente alla domanda scritta di detti importi.

13 Ne consegue che la decisione di cui è causa va annullata nella misura richiesta dalla Repubblica federale di Germania.

Sulle spese

14 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente, le spese di giudizio vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **La decisione della Commissione 16 novembre 1981, n. 1034, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, è annullata nella parte in cui la Commissione ha rifiutato di addossare al suddetto**

fondo la somma di DM 5 407 890,68 per importi compensativi monetari concessi all'esportazione di forniture nell'ambito dell'aiuto alimentare nazionale.

2° La Commissione è condannata alle spese.

Mertens de Wilmars Bahlmann Galmot

Pescatore Due Everling Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 novembre 1983.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente
J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 4 OTTOBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

I — Dovete pronunciarvi su un ricorso proposto l'8 febbraio 1982 dalla Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee volto all'annullamento della decisione 16 novembre 1981, n. 1034, che negava il finanziamento di DM 32 894 745,37 da parte della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Tale somma comprendeva in particolare due voci: l'una di DM 945,51 per il versamento dell'aiuto all'immagazzinamento privato di vino da tavola e l'altra, di DM 16 978 093,28, per il versamento da parte dell'ufficio doganale competente (Amburgo-Jonas) di importi compensativi monetari a fronte di forniture dell'aiuto alimentare tedesco in grano ed in farina di grano, effettuate per conto dell'organismo d'intervento nazionale.

L'esclusione veniva giustificata con la motivazione che detta somma non

1 — Traduzione dal francese.